

GLI ATTRAVERSAMENTI CICLABILI



Art. 40 del Codice della Strada

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.

Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento di esecuzione del codice della strada gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la *continuità* delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. Si ritiene, infatti, che tale disposizione sia stata concepita in deroga alle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 145 del codice, secondo il quale negli sbocchi su strada delle piste ciclabili, come per i sentieri, i tratturi e le mulattiere, è fatto obbligo al conducente (in questo caso il ciclista) di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

La previsione dell'articolo 146 del regolamento, concependo l'attraversamento ciclabile come la continuazione della pista ciclabile, in deroga alle suddette disposizioni contenute nell'articolo 145 del codice della strada, consente la piena applicazione delle previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 40 del codice medesimo, secondo le quali, al contrario, **sono i conducenti dei veicoli che circolano sulla carreggiata a dover dare la precedenza ai ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili quando abbiano iniziato l'attraversamento prima del sopraggiungere del veicolo** (l'inottemperanza di tale disposizione prevede l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 146, non essendo prevista una sanzione specifica tra le norme di comportamento, come invece, ad esempio, nell'articolo 191 per la mancata precedenza ai pedoni sull'attraversamento pedonale).

Per quanto concerne la segnaletica verticale, occorre precisare che il segnale "PERCORSO PEDONALE E CICLABILE", di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 122 del regolamento e alla relativa figura II.92/b, rappresenta a tutti gli effetti un **segnale di obbligo**, compreso nella relativa sezione del regolamento che si occupa di tale categoria di segnaletica di prescrizione. Infatti, tale segnale rappresenta invero una doppia prescrizione: l'obbligo per i pedoni e i ciclisti di utilizzare tale percorso e, viceversa, il divieto per gli altri utenti della strada di circolare nel percorso riservato.

La presenza della segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile in corrispondenza di un'intersezione tra il percorso pedonale e ciclabile e la carreggiata destinata agli altri utenti della strada garantisce la continuità del percorso e di **conseguenza il diritto di precedenza per i pedoni e i ciclisti durante l'attraversamento.**

L'eventuale accertamento della mancata precedenza ad un velocipede correttamente circolante sull'attraversamento ciclabile comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 146 del C.d.S., per la violazione della disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 40.

In assenza degli attraversamenti ciclabili il ciclista, se del caso, dovrà **scendere** dal velocipede e condurlo a mano, cedendo la precedenza ai veicoli in circolazione.